



420
 Gregorius vir de Danubio Monachus unus ex coadjutoribus
 mandatis sup^o dixit quod Archiepiscopus fabiano conductor deli-
 quentia della città debbia pagar detta otto o nove scudi al
 Sacerdote e che la città gli debbia menar fuori ze li suoi
 cont. e che li Sⁿⁱ Priori et p^o il tempo sariano no gli possano
 indirzar bolletta alcuna prima che sia fatto detto pagamento et
 mandazzandogli lui no la debbia pagar.

Sup^o 2^o dixit che se veniva una lettera al M^{mo} e R^{mo} Card. Orsino
 nro proue e se li degni parlar col generale, et un'altra lettera
 al detto quale che la nra città possa elegger dei Santesi
 p^o detta città di S. Giovanni e p^o altre città ancora, e se
 questo s'otterrà li Sⁿⁱ Priori et p^o il tempo sariano possono
 elegger detti Santesi.

Sup^o 3^o dixit che li Sⁿⁱ Priori restituirano una lettera alli Sⁿⁱ Priori
 di Terni siano contenti di far restituir detta nella lana.

Sup^o 4^o elegit infrascriptos heredes 42 p^o la banda di sotto
 Giovanni di Lorenzo e
 Giovanni Pietro
 per la banda di sop
 per Giovanni Zucariano e
 Propertio Abbato.

Sup^o 5^o dixit che se si some di grano della decima se pagano
 della città di S. Bartol^o per esser cosa pia.

Sup^o 6^o dixit es a Gemino si conceda q^o lo è stato solito conceder
 alli poveri et ad altre volte sono stati i S. Bartol^o e no ad altri
 esse ad sia in pregiudicio del conductor p^ore ne futuro
 que oia confirmata p^o Pauli Jacobi Bilancioni obsequia
 fuerit una oia noce cor libanion in num^o quadra
 ginta quinq^o ex arbitrio q^ori peracti Seraphi fitebitur

Archivio Storico
 Comune di San Gemini (TR)
 Reg. C. 39, c. 420 r.